



# COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

C.A.P. 05010 FAX 075 875407 - TEL. 075 875123 Cod. Fisc. 00185990553

PROT. 3681

Li, 17.07.2014

N. Ord. <u>07</u> Del <u>17.07.2014</u>	OGGETTO: <b>MISURE SANZIONATORIE PER LE DEIEZIONI CANINE IN LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO -</b>
--	---

## IL SINDACO

Premesso:

- che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale così come è tenuto alla tutela del benessere del medesimo;
- che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
- che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, piazze, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc.), a causa dell'incuria dei proprietari/conduttori di cani, viene frequentemente insudiciato dagli escrementi degli animali, con conseguenti rischi per i cittadini e grave pregiudizio al pubblico decoro;

Dato atto che la mancata rimozione degli escrementi solidi animali dal suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati al passaggio pedonale, nelle aiuole e nei luoghi destinati allo svago, oltre che costituire atto di inciviltà, può comportare, come già detto, rischi per la popolazione con particolare riferimento alle fasce più esposte quali i bambini;

Ravvisata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico ed il decoro dell'ambiente urbano, con particolare riguardo al **Parco Comunale di Villa Faina**, al giardino **Villa Valentini** ed ai **marciapiedi**;

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta, volte a tutelare la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi, procedendo a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dagli animali a mezzo di sacchetti di carta o altre attrezzature idonee allo scopo, nonché a tenere i cani a guinzaglio;

Visto l'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987, firmata anche dall'Italia;

Vista la L. 14.8.1991 n. 281 concernente "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8.2.1954 n. 320;

Vista l'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali del 3.3.2009 avente ad oggetto: "Ordinanza con tingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";

Richiamati gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 16 c. 2 della L. n. 689/1981 così come modificato dall'art. 6 della L. 24.07.2008 n. 125;

#### **ORDINA**

A tutti i proprietari ed ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate delle loro custodia e/o conduzione, di:

**RACCOGLIERE** immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico, nelle aiuole e nei luoghi destinati allo svago dell'intero territorio comunale, con particolare riguardo al **Parco Comunale di Villa Faina**, al giardino **Villa Valentini**, ed ai **marciapiedi destinati al passaggio pedonale**, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi, procedendo a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dagli animali a mezzo di sacchetti di carta o altre attrezzature idonee allo scopo, nonché tenere gli animali a guinzaglio;

#### **AVVERTE**

Che ai trasgressori della presente ordinanza verrà erogata una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis c. 1 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede il pagamento di una somma di denaro da € 25,00 ad € 500,00;

**Che gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone affette da disabilità documentata, nonché alle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni.**

#### **DISPONE**

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e sostituisce a tutti gli effetti le Ordinanze Sindacali precedentemente emanate sullo stesso argomento.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo relativo all'osservanza della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria entro 60 giorni dall'entrata in vigore oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale lì, 17 Luglio 2014

IL SINDACO

F.to Marsilio Marinelli